



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
(PROVINCIA DI ROMA)
SETTORE I - SERVIZIO II
DETERMINAZIONE
N. 968/12 DEL 14. M. 2014

OGGETTO: Ricorso al Tribunale di Velletri – sez. lavoro. R.G. n. 4376/2014 . Patrocinio legale Prof. Avv. Carlo Pisani.

II RESPONSABILE

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Commissario Straordinario con atto n. 29 del 5.07.1996, vistato dal CO.RE.CO. nella seduta del 29.07.1996, verbale n. 87;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 22/10 /2014, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2014, il Bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica relativa allo stesso triennio, immediatamente eseguibile;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 208 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi, con la stessa individuati, vigente nelle more dell' approvazione del Peg 2014;

Visto il decreto di proroga di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 54362 del 30.12.2013 da parte del Sindaco e l' art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgv. n. 267/2000,

Visti gli adempimenti di cui all' art. 26 del d.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa,

Visti gli adempimenti di cui al D. lgs. N. 196/2003 e smi, per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell' ambito del presente procedimento,

Premesso che:

con prot. n. 47454 del 12.11.2014 è pervenuto ricorso preso il Tribunale ordinario di Velletri – sezione Lavoro da parte della dipendente di questo Comune [REDACTED] al fine di *"a) dichiarare la nullità ovvero annullare i trasferimenti di cui è stata oggetto la Ricorrente; b) accertare e dichiarare che la Ricorrente è stata ingiustificatamente assoggettata a demansionamento e marginalizzazione personale e produttiva [REDACTED] determinando l' insorgenza del quadro patologico senza precedenti; c) accertare e dichiarare che il predetto aggravamento è comunque imputabile all' omissione da parte del Comune resistente delle misure doverose a tutela dell' integrità fisica e morale del lavoratore ex rt. 2087 cod.civ.; d) per l' effetto, condannare il Comune di Albano Laziale a risarcire la Ricorrente del danno non patrimoniale, nella sua componente biologica, morale ed esistenziale nella misura accertata in corso di giudizio ovvero ritenuta di giustizia; e) condannare il Comune di Albano Laziale a risarcire la Ricorrente del danno patrimoniale, nella forma del pregiudizio per la perdita della posizione organizzativa di cui è stata titolare [REDACTED] nella misura correlata alla relativa retribuzione di posizione e di risultato in godimento, nonché al pregiudizio patito per l' illegittima procedura di conferimento degli incarichi dell' area di posizione, anche nella forma di perdita di ciance, nella misura accertata in corso di giudizio o in quella, se diversa, ritenuta di giustizia ex artt. 2056, 2°c. e 1226 cod.civ.. Il tutto con ogni conseguente statuizione in ordine ai diritti, agli onorari e alle spese di lite."*

Dato atto che la specificità del ricorso, rientrante nella materia del contenzioso del lavoro, non rientra tra le competenze dell' avv. interno dell' Ente.

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio e nominare in rappresentanza e difesa dell' Ente il Prof. Avv. Carlo Pisani, Ordinario di Diritto del Lavoro presso l' Università di Roma Tor Vergata, con studio in

Albano Laziale, via Vascarelle 112/D, il quale ha inviato nota di cui al prot. n.47809 del 13.11.2014 per l' accettazione dell' incarico ed il preventivo di parcella.

Visti gli artt. 107, commi 2 e 3 , 183 e 184 del D.Lgv. n. 267/2000,

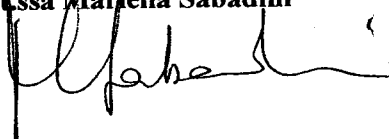
Verificata l'esclusione dagli adempimenti e dalle modalità di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,

DETERMINA

1. Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di costituirsi in opposizione al ricorso di lavoro promosso contro il Comune di Albano Laziale presso il Tribunale ordinario di Velletri – sezione Lavoro, dalla dipendente [REDACTED] residente in [REDACTED] rappresentata e difesa dall' avv. Mario Rosati (CF RSTMRA55L08H501R), con studio in viale Liegi 2 – 00192 Roma;
2. Di affidare al Prof. Avv. Carlo Pisani CF. PSNCRL55B25H501L / P.IVA 07754410582, con studio in Albano Laziale, via Vascarelle 112/d, il patrocinio legale consistente nella rappresentanza e difesa dell'Ente in tale procedimento, conferendogli mandato speciale da parte del Sindaco, quale rappresentante legale pro-tempore dell' Ente, ed eleggendo domicilio presso lo stesso avvocato;
3. Di pattuire, come da nota prot. n. 47809 del 13.11.2014 il seguente compenso: acconto di euro 6.195,00, oltre cpa 4% ed iva 22%, da cui detrarre ritenuta d' acconto, per un totale di euro 7.860,22 e saldo di euro 4.000,00 oltre cpa 4% ed iva 22%, da cui detrarre ritenuta d' acconto per un totale di euro 5.075,20, per una somma complessiva di euro 12.935,42.
4. Il compenso come sopra pattuito è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. La somma a titolo di acconto sarà erogata, previa presentazione di fattura, alla costituzione in giudizio, mentre il saldo verrà corrisposto a definizione del procedimento, sempre a presentazione di fattura.
5. Il Comune è tenuto a corrispondere l' importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese. L' avvocato è autorizzato dal Comune a farsi versare direttamente da controparte le spese legali poste a carico di quest' ultima, quale acconto se inferiori al pattuito.
6. Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità;
7. In caso di recesso da parte del patrocinante rimane a carico dello stesso l'onere di rapportarsi con il nuovo incaricato con la consegna di tutta la documentazione necessaria all'espletamento ed alla continuazione del patrocinio, con il pagamento della sola attività effettivamente svolta;
8. Di impegnare per le spese legali occorrenti, la somma di euro 12.935,42 sul cap. 440 del bilancio preventivo esercizio 2014;
9. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE SETTORE I – SERVIZIO II

Dott.ssa Mariella Sabadini



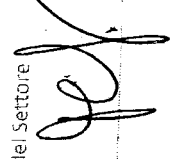
Definizione	dal	numero	data
	14.11.2014	968/120	

Ricorso al Tribunale di Velletri - Sez. Lavoro - RG n. 4376/2014 - PT-5
PROCURIO LEGALE PROF. AVV. CARLO PISANI

Il compilatore

Al sensi dell'art. 9 comma 1, punto 2, lett. a) D.L. 78/2009, il responsabile del Settore Servizio
 rilascia il visto di compatibilità monetaria
 attestante che le somme impegnate con il presente atto saranno esigibili non prima del mese di
 e che tale previsione è compatibile con il piano dei pagamenti assegnato e con le regole di finanza pubblica.

Il responsabile del Settore Servizio



Albano Laziale, Il responsabile del Settore Servizio

Albano Laziale,

Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Anno 2014

Visto di compatibilità monetaria
 Visto di compatibilità monetaria
 Visto di compatibilità monetaria

Il responsabile del Servizio Finanziario

capitolo	art.	bilancio 20	competenza	[]	residui	[]	acc.	€.
capitolo	art.	bilancio 20	competenza	[]	residui	[]	acc.	€.
capitolo	art.	bilancio 20	competenza	[]	residui	[]	imp.	€.
capitolo	art.	bilancio 20	competenza	[]	residui	[]	imp.	€.
capitolo	art.	bilancio 20	competenza	[]	residui	[]	imp.	€.
capitolo	art.	bilancio 20	competenza	[]	residui	[]	imp.	€.
capitolo	art.	bilancio 20	competenza	[]	residui	[]	imp.	€.

Albano Laziale,